



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,
nella persona del Giudice dott. _____, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 30.4.2015

DA

_____, comparso in causa a mezzo dell'avv. Giovanni Toffali
per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dello stesso in Brescia, _____

CONTRO

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
comparsa in causa a mezzo dell'avv. _____ per mandato inserito nel
fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
in _____

NONCHE' CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv.
_____ per procura generale alle liti a rogito del Notaio _____ di
Roma n. _____ del _____ ed elettivamente domiciliato presso
l'ufficio di avvocatura dell'Istituto in Verona,





OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 9.2.2017

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Nel merito annullare gli atti impugnati con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente società fosse costretta a versare per ritardare la riscossione, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Vinte le spese.

CONCLUSIONI DI EQUITALIA NORD S.p.A.:

In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in favore del Giudice di Pace in merito all'annullamento degli atti impugnati portanti importi iscritti a ruolo inerenti contravvenzioni al Codice della Strada, e del Giudice Tributario in merito all'annullamento degli atti impugnati portanti importi iscritti a ruolo inerenti tributi, come meglio specificati in narrativa;

in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso estratti di ruolo e comunque rimesso tardivamente alla notifica per le motivazioni dedotte in narrativa;

sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord spa in relazione ai motivi di ricorso che si rivolgono avverso atti posti in essere all'ente impositore INPS e che comunque attengono al merito della pretesa impositiva;

nel merito: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni preliminari, dichiarare l'infondatezza del ricorso in fatto e diritto, per le





motivazioni dedotte in narrativa, e per l'effetto confermarsi la legittimità, piena validità ed efficacia delle cartelle di pagamento impugnate.

In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di lite oltre accessori di legge.

CONCLUSIONI DELL'INPS:

In via preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi sopra esposti.

In via principale: respingere il ricorso.

Spese ed onorari come per legge.

Sempre in via principale: si chiede di tenere manlevato l'Istituto da ogni pretesa per fatti e comportamenti ascrivibili al concessionario.





Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 29/04/2015 ha convenuto in giudizio EQUITALIA Nord S.p.A. l'Inps e la SCCI spa esponendo di essersi recato il 09/04/2015 presso gli uffici dell'agente della riscossione ove veniva informato dell'esistenza di carichi sospesi e cartelle esattoriali a lui asseritamente notificate; di avere richiesto senza esito all'agente per la riscossione il rilascio di copia degli atti impugnati. Ciò premesso il ricorrente deduceva l'inesistenza giuridica e materiale delle notifiche asseritamente effettuata dall'agente della riscossione, la decadenza dal potere impositivo per violazione dei termini di legge, la non conformità del calcolo degli interessi a quanto previsto ex lege, l'illegittimità delle pretese relative ad interessi ed aggio, all'illegittimità della iscrizione a ruolo in quanto effettuata da soggetto non munito di qualifica dirigenziale; la prescrizione dei crediti per mancanza di valide tempestivi atti interruttivi.

Le parti convenute si costituivano in giudizio e eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto del ruolo. L'Inps eccepiva il difetto di giurisdizione lateralmente alle cartelle impugate che riguardavano crediti di natura tributaria. Nel merito le parti convenute sosteneva la piena validità ed efficacia delle notificazioni effettuate e la natura decennale del termine di prescrizione dei crediti nel caso in cui la cartella esattoriale diventi inoppugnabile per mancata opposizione nei termini di legge.

La causa non necessitava di approfondimenti istruttorie pertanto veniva fissata udienza di discussione all'esito della quale il giudice pronunciava sentenza lettura del dispositivo.

L'opposizione svolta dal ricorrente è ammissibile alla luce del principio fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: *"Il contribuente può impugnare la*





cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (Cass. SSUU 19704/15)

La parte opponente ha sollevato numerose e complesse questioni relative alla esistenza, nullità della notificazione e regolarità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.

In base al principio consolidato della "ragione più liquida", secondo il quale il giudice può invertire l'ordine delle questioni e decidere la causa sulla base della questione di più facile soluzione, appare opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione facendo riferimento alle date di notifica dell'ultimo atto interruttivo allegate dal concessionario e dall'Inps.

Si deve premettere che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397/16, ha composto il contrasto giurisprudenziale concernente l'individuazione del termine di prescrizione applicabile nel caso di cartella di pagamento o avviso di addebito divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione nei termini di legge.





La S.C. ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: *“la scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24 comma 5 del D.lg 26/02/1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 codice civile. Tale ultima disposizione infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, aventi natura di atto amministrativo, e prima dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’Inps, che dal 01/01/2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti natura previdenziale di detto istituto”*

Alla luce base delle autorevoli e condivisibili osservazioni ed argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite, si deve ritenere pertanto che i contributi richiesti con le cartelle ed avvisi notificati al ricorrente sono soggetti alla prescrizione quinquennale, sebbene le cartelle non siano state tempestivamente impugunate con opposizione nel merito.

In questa sede si deve ritenere che l’impugnazione di parte ricorrente sia limitata alle somme iscritte a ruolo derivanti da pretese contributive dell’Inps. Infatti le cartelle impugunate contengono anche iscrizione a ruolo derivanti da sanzioni amministrative ovvero crediti tributari

Come risulta esposto nella memoria difensiva di Equitalia le cartelle impugunate sono state notificate tutte nel periodo ricompreso tra il 28/03/2002 e il 27/02/2009. Pertanto i crediti contributivi iscritti a ruolo e richieste con le predette cartelle si devono ritenere istinti per prescrizione quinquennale in





epoca anteriore alla proposizione del ricorso in opposizione, in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi.

L'opposizione pertanto deve essere accolta come da dispositivo.

Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite tenuto conto della natura tipicamente preventiva dell'azione svolta e della recente composizione del contrasto giurisprudenziale materia di prescrizione ad opera delle Sezioni Unite della Cassazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie l'opposizione e dichiara che il ricorrente non è tenuto a pagare le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni con le cartelle esattoriali impugnate poiché i crediti iscritti a ruolo dall'Inps si sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale
- 2) Spese di lite compensate
- 3) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 9.2.2017

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno



